

fendersi consiste proprio nella persistenza attuale del reato stesso. Ecco perché, come si è esattamente osservato, l'imputato rispondendo di un reato permanente sa già che, qualora la permanenza non sia delimitata nel tempo ma venga indicato solo il tempo dell'accertamento, dovrà rispondere pure della sua protrazione oltre la data della contestazione.

8.8. - L'ordinanza remittente, infine, adotta a confutazione anche il problema della prova e dell'onere della stessa dando per scontata la violazione, a danno dell'imputato, delle relative regole.

L'argomento è stato già in dottrina adeguatamente confutato col richiamo all'art. 493 c.p.p. per quanto concerne la presunta violazione degli artt. 468 e 567 c.p.p.

Ma esso, a ben vedere, si mostra addirittura irrilevante. Sembra, infatti, ovvio che non si debba confondere il problema della prova di un fatto (la permanenza) con la possibilità della (sua) contestazione e della estensione della contestazione stessa fino alla sentenza.

La contestazione è espressione della potestà punitiva manifestata dall'organo dell'accusa, mentre la prova attiene alla dimostrazione della fondatezza (o infondatezza, se prova a difesa) di tale pretesa e non concerne la sua legittimità.

Il termine processuale previsto per la presentazione delle liste non implica, sul piano logico-sistematico, le conseguenze di principio prospettate dalla sezione remittente poiché esso non vale a snaturare le caratteristiche del reato permanente - che rimane pur sempre l'oggetto dell'indagine - e non impedisce la già dimostrata possibilità che esso sia contestato secondo la propria natura e che, di conseguenza, rispetto ad esso, l'imputato sia chiamato a difendersi anche provando.

8.9. - E neppure i principi della ripartizione dell'onere della prova assumono rilievo ai fini della indagine che ne occupa, essendo di ogni evidenza la totale indifferenza, rispetto alla soluzione delle problematiche coinvolte, del se debba essere l'accusa a provare il perdurare della permanenza ovvero l'imputato a provarne la cessazione, una volta accertato positivamente che la condotta successiva possa far parte della contestazione e, quindi, divenire materia di dibattito processuale e di accertamento giudiziale avendo avuto legittimo ingresso nel *thema decidendum*.

Anche l'applicazione del principio *in dubio pro reo* (cfr. diffusamente Cass. III, 9 giugno 1997, n. 1442, Lucci) rimane circoscritto alla prova della permanenza ma è indifferente alla contestazione della stessa fino alla sentenza: la permanenza contestata sarà, nel dubbio, ritenuta non provata.

8.10. - Dalla asserita premessa - secondo la quale il *temus delicti* rimane cristallizzato alla data del decreto di citazione a giudizio («accertato il . . .») - si trae, dalla opposta tesi, la conseguenza che il protrarsi della condotta delittuosa dovrebbe formare oggetto di successive contestazioni da parte del P.M., non potendo altrimenti essere addebitata all'imputato. Se così fosse, però, si darebbe luogo non soltanto ad una serie di inconvenienti pratici segnalati in dottrina (moltiplicazione dei processi e delle pronunzie, ritardi ed intralci derivanti dalle plurime contestazioni), ma ad una sorta di moto perpetuo inarrestabile fino alla sentenza di primo grado. Infatti, poiché il reato permanente è ontologicamente caratterizzato dalla sua persistenza nel tempo, che cessa solo se viene meno la condotta in violazione della norma incriminatrice (si pensi ancora alla partecipazione a banda armata: art. 306 c.p.; alla bigamia: art. 556 c.p.; alla violazione degli obblighi di assistenza familiare: art. 570 c.p.; al sequestro di persona: art. 605 c.p.), non si vede quale fatto nuovo e diverso avrebbe da contestare il P.M. che non si risolve nella continua riproduzione dell'originaria accu-

sa, da aggiornare quindi *cotidie et singulis momentis*: un'attività questa che non risulta inquadabile in nessuno schema processuale.

Pretendere una siffatta attività di impulso processuale - praticamente inattuabile ma, paradossalmente, obbligatoria per il P.M. - ed a questa subordinare la prova della correlazione tra sentenza ed accusa contestata, equivarrebbe ad elargire un assurdo spazio di impunità per la frazione di condotta delittuosa che va dall'ultima contestazione possibile nel dibattimento sino alla sentenza ed in ordine alla quale la pretesa punitiva dello Stato non avrebbe modo di attuarsi. (*Omissis*).

IL REATO APPARENTEMENTE PERMANENTE E LA CESSAZIONE GIUDIZIALE DELLA PERMANENZA

SOMMARIO: 1. Premessa. - 1.1. Il principio della cessazione «giudiziale» della permanenza. - 1.2. La sentenza di primo grado come limite processuale e non sostanziale della permanenza. - 2. Il fondamento ordinamentale della cessazione «giudiziale» del reato permanente. - 2.1. Disciplina e funzione dell'istituto della prescrizione. - 2.2. Obbligo dell'esercizio dell'azione penale e qualificazione del reato permanente. - 2.3. Salvaguardia delle ragioni extra-penali. - 3. Cessazione «giudiziale» e sequestro penale. - 4. Reato permanente e successione di leggi penali: ipotesi controversa di cessazione giudiziale? - 5.1. Il profilo della «naturale essenza» del reato permanente. - 5.2. I profili sostanziali del reato permanente e le incertezze della legislazione penale. - 5.3. - Natura del bene giuridico e caratterizzazione delle forme di reato. - 6. Le prevalenti ragioni della politica giudiziaria.

1. Premessa. - La recente sentenza n. 11021 del 13 luglio - 22 ottobre 1998 resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, sulla validità del principio della cessazione giudiziale del reato permanente al momento della sentenza di primo grado, momento da cui decorre il termine di prescrizione, ha probabilmente stabilito dei punti di solido ancoraggio alla effettiva, quanto controversa, natura di tale forma di reato.

Emblematico del grave disordine concettuale esistente in ordine alla categoria del reato permanente è il fatto che la pronuncia sia intervenuta su aspetti esclusivamente processuali e non su quelli sostanziali, come sarebbe stato auspicabile. È evidente, infatti, che l'incertezza sugli elementi di qualificazione strutturale del reato non possono non riverberarsi in tutta la loro portata sul piano dell'accertamento della responsabilità penale.

Va anche detto che nell'ampia categoria dei reati permanenti vi sono ipotesi di illecito solo apparentemente permanenti, ma sostanzialmente istantanei come si vedrà innanzi, ritenuti permanenti soltanto per la difficoltà di qualificazione strutturale che presentano.

È dunque degno di nota che la Suprema Corte a sezioni unite in commento, di fronte anche al perdurante e vivace contrasto nella giurisprudenza di legittimità, abbia inteso stabilire preliminarmente gli aspetti strutturali caratterizzanti il reato permanente (1), per poi giungere a stabilire la validità del principio della cessazione giudiziale del reato a consumazione permanente al momento della sentenza di primo grado che rappresenta anche il termine iniziale di decorrenza della prescrizione.

La questione esaminata dalle sezioni unite, peraltro, non era nuova. Essa aveva formato oggetto di giudizio di una precedente decisione sempre a sezioni unite, con la quale era stato affermato che, al di là di quanto possa essere riportato

nella denuncia di reato e nella contestata imputazione, la cessazione della permanenza si verifica con la sentenza di primo grado (2).

1.1. *Il principio della cessazione giudiziale della permanenza.* — La recente pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite n. 11021/98 nell'affermare che la sentenza di primo grado segna il momento di consumazione del reato permanente, sottolinea la singolarità di una tale forma di reato che costituisce eccezione rispetto alle regole di carattere generale del sistema penale. Ne deriva, dunque, che il termine prescrizione decorre non già dalla sostanziale ed effettiva consumazione dell'illecito, quanto da un provvedimento giurisdizionale. È appena il caso di precisare, anche per la necessaria brevità della presente trattazione, che il termine «consumazione», per il reato permanente assume delle connotazioni particolari, poiché il momento che segna la configurazione del fatto incriminato, vale a dire quando sono realizzati tutti gli elementi tipici descritti dalla norma, non coincide con il momento di effettiva consumazione dell'illecito. Ed infatti, la cessazione della permanenza si avrà soltanto con l'esaurimento della lesività del comportamento criminoso del suo autore (3).

La questione esaminata dalla pronuncia a sezioni unite investe, quindi, ad un tempo i profili processuali e sostanziali della fattispecie di reato.

L'art. 158 c.p. stabilisce i criteri di individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione. Nel silenzio del codice di diritto sostanziale e nella carenza di indici più precisi nel codice di rito penale, non esiste previsione normativa espressa sulla individuazione di un momento processuale di cessazione della permanenza.

Il momento iniziale di decorrenza della prescrizione è stato individuato in momenti differenti delle diverse fasi del procedimento penale. Le soluzioni discordi si registrano puntualmente sia in giurisprudenza che nelle elaborazioni della dottrina, entrambi da epoca risalente. Si è già detto che la permanenza sarebbe interrotta dalla denuncia o dalla querela (4); non è mancata una decisione che ha inteso sufficiente la sorpresa in flagranza per far cessare la permanenza (5). Significativamente viene sostenuto che, a causa della natura unitaria del reato permanente che va considerato come un fatto non frazionabile, solo la sentenza irrevocabile ha efficacia giudiziale di cessazione della permanenza (6). Viene infine ritenuto che la cessazione giudiziale coincide con la contestazione del reato, assumendosi che l'ulteriore corso dell'illecito, trattandosi di un fatto nuovo e diverso, verrebbe ingiustamente posto a carico del soggetto violando il principio del *tantum judicatum quantum deductum* (7).

1.2. *La sentenza di primo grado come limite processuale e non sostanziale della permanenza.* — Si tratta evidentemente di verificare come, sul piano processuale, assume rilevanza un reato la cui fisionomia si sostanzia in una situazione anti-giuridica determinata dalla condotta protratta volontariamente dal suo autore nel tempo. Sul punto esiste ampia letteratura, caratterizzata tuttavia da posizioni a volte inconciliabili. Tutto ciò, probabilmente, è determinato dal fatto di volere a tutti i costi elaborare una via di uscita al problema su di un piano esclusivamente sostanzialistico. Viceversa, il reato permanente è e resta nella sua struttura un unico ed ininterrotto fatto illecito (8).

La sentenza delle sezioni unite del 1998, superando un contrasto sorto sul punto all'interno della III sez. della Suprema Corte (contrasto maturato già all'indomani della decisione a sezioni unite del 1994), afferma che la cessazione

del reato permanente avviene con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Prima di ogni altra cosa va confermato che la sentenza di primo grado non «altera la permanenza» del reato (9) che continua a presentarsi come un unico segmento ininterrotto e non una sommatoria di autonomi segmenti. Cionostante le superiori istanze di punibilità impongono l'intervento del giudizio secondo esigenze che si esamineranno più avanti (10) (*infra*, par. 2.1 e ss.).

La sentenza di primo grado circoscrive in maniera definitiva l'imputazione in modo che l'oggetto della impugnazione, che sia appello o ricorso per cassazione, non possa essere che la cognizione del medesimo «fatto» valutato in prima istanza e «devoluto» al giudizio del giudice superiore.

Il LEONE, sostenitore del principio di cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado, affermava che: «... nel giudizio di secondo grado e di cassazione non è deducibile, per alcun conto, l'ulteriore permanenza. La sentenza di primo grado pone il suggello al materiale anti-giuridico imputato: in appello (e tanto meno in cassazione), neanche su gravame del pubblico ministero, può tenersi conto dell'ulteriore permanenza del reato» (11). A giustificare tale assunto intervengono i principi e le norme del diritto processuale: «... la sentenza di appello si riferisce sempre al fatto che ha formato oggetto della pronuncia di primo grado e sostanzialmente il giudicato risale al momento in cui è avvenuta la prima pronuncia. Le modificazioni che questa potrà subire in ordine agli apprezzamenti di fatto e di diritto fatti dal giudice ed alle conseguenti statuizioni non spostano l'elemento temporale cui si riferiscono (12).

Si è tentato, per altra via, di privilegiare l'aspetto sostanziale del reato, prescindendo dalle immanenze processuali e pervenendo in tal modo alla violazione dell'art. 158 c.p., in ordine alla cessazione della permanenza. Affermava, infatti, il CAMPUS che: «quando il nesso di materiale e morale continuità che tali atti unisce agli altri che dettero causa al giudicato non abbia sofferto interruzione io ritengo che la cosa giustificata formatasi sugli atti anteriori assorba anche quelli posteriori al giudizio» (13). In altri termini si sosteneva che l'unicità strutturale del reato permanente imponeva di valutare l'intero fatto come mai frazionabile, neppure ad opera dei necessari interventi della giurisdizione, in modo che il giudizio sul segmento oggetto del processo penale, valesse anche per le contestazioni successive fino alla naturale cessazione sostanziale della permanenza. E si badi, tali concetti erano espressi sotto la vigenza del codice Zanardelli che all'art. 92, primo comma, c.p. prevedeva la medesima disciplina dell'attuale art. 158 c.p., in materia di prescrizione del reato permanente.

In definitiva, con l'ultima decisione delle sezioni unite il termine iniziale della prescrizione per il reato permanente non ancora esaurito è segnato dalla sentenza di primo grado che, rappresentando il momento di cessazione sia pure «giudiziale» della permanenza, è il momento temporale cui far riferimento per l'applicazione di tutte le altre cause del reato e della pena.

2. *Il fondamento ordinamentale della cessazione giudiziale del reato permanente.* — Vi sono tre presupposti di fondo per inquadrare correttamente il problema: a) la certezza dei rapporti giuridici assicurata dalle norme sulla prescrizione del reato; b) il principio della obbligatorietà e i limiti temporali dell'esercizio dell'azione penale; c) la salvaguardia delle situazioni giuridicamente rilevanti che passano attraverso l'accertamento della responsabilità penale nel processo.

2.1. *Disciplina e funzione dell'istituto della prescrizione.* — L'istituto della prescrizione contribuisce ad assicurare all'ordinamento la certezza dei rapporti giuridici, facendone salve le ragioni a causa del decorso del tempo, anche per l'affievolimento delle ragioni di prevenzione.

L'art. 158 c.p., nell'intento di stabilire il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale, individua momenti diversi, in relazione alle diverse possibili forme di illecito penale. Il riferimento obiettivo resta il criterio della cessazione del reato ovvero il momento in cui, configurato il fatto tipico, viene meno la sua effettiva lesività. L'art. 158 c.p. stabilisce che: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». Il legislatore in definitiva da una parte distingue il reato consumato da quello tentato; dall'altro il reato permanente, dal reato continuato.

Prima di ogni altra cosa va notato che per queste ultime due forme di illecito da norma non fa alcun riferimento all'«attività» del colpevole, come nell'ipotesi del delitto tentato. In tal modo non ancora la decorrenza del termine prescrizionale alla condotta del soggetto, ma punta l'accento sulla fisionomia caratteristica di tale forma di illecito, nella implicita certezza che non potranno ingenerarsi equivoci da parte dell'interprete.

Il tenore lessicale della norma suggerisce inoltre che la differenza tra reato permanente e reato continuato non passa soltanto attraverso l'elemento della condotta, perché diversamente il legislatore lo avrebbe agevolmente sottolineato. Ciò vuol dire che la fisionomia strutturale dell'illecito è data per scontata dall'art. 158 c.p. Ne fornisce una conferma il dettato dell'art. 8 c.p.p. in materia di competenza per territorio, anche se, puntando l'accento sulla condotta, prefigura uno stato persistente: «Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone».

Significativo è invece il collegamento che l'art. 382 c.p.p. opera tra la permanenza e lo stato di flagranza: «Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza».

Per altro verso l'art. 158 c.p. non regola specificamente le ipotesi del reato abituale e di quello progressivo, eppure si tratta di due forme di illecito caratterizzate dalla replicazione del fatto tipico o dalla sua progressiva maggiore lesività. La spiegazione di tale opzione la si coglie nella possibilità di individuare con estrema certezza la contestualità temporale e teleologica dei molteplici atti o fatti realizzati. Nel reato continuato invece occorre puntare l'attenzione sulla effettiva sussistenza dell'unicità del disegno criminoso che avvince le violazioni. Tuttavia l'intervento del legislatore si rende necessario perché la soluzione di tale forma di illecito è esclusivamente normativa, il criterio dell'unicità della deliberazione nel reato continuato è l'*escamotage* che porta al cumulo giuridico delle pene. L'attenzione del giudice deve, pertanto, essere maggiore nel cogliere l'effettivo legame esistente tra l'ultimo degli illeciti commessi e il novoro dei pregressi.

Resta infine il reato permanente che per il legislatore non presenta margini di incertezza di configurabilità, tant'è che non aggiunge nulla ad una generica previsione «dal giorno in cui cessa la permanenza». Questa formulazione così sintetica può essere spiegata con il fatto che il legislatore quando si riferiva al reato permanente aveva alla sua at-

tenzione una ipotesi del codice emblematica e incontestabile, quella del sequestro di persona. Tale reato, infatti, recepisce fedelmente nel paradigma normativo un «fatto» così come in «natura esso appare», senza la necessità di ricorrere ad ulteriori dettagli descrittivi. L'art. 605 c.p., infatti, punisce «chiunque priva taluno della libertà personale» prevedendo una precisa condotta e indicando un bene giuridico determinato.

In definitiva la norma sulla prescrizione è indicativa per dedurre che il legislatore aveva una idea precisa di cosa dovesse intendersi per reato permanente, anche se l'istituto della prescrizione, di cui si è detto finora, coglie l'aspetto statico del reato, quando la fattispecie risulta ormai esaurita e non l'arco temporale di consumazione, quando l'illecito è *in itinere*.

2.2. *Obbligo dell'esercizio dell'azione penale e qualificazione del reato permanente.* — La cessazione giudiziale della permanenza è, a nostro avviso, intimamente connessa con l'esercizio dell'azione penale, sancito come obbligo costituzionale all'art. 112, «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale», e regolato nei tempi e nei modi dagli artt. 50 e 405 dell'attuale codice di rito.

La cessazione giudiziale della permanenza, si è già detto, non è una ipotesi di effettiva consumazione o di esaurimento della lesività del fatto, ma la ragione dell'intervento statale di repressione dei reati in ossequio a preciso dettato normativo. Del resto è evidente che il canone costituzionale dell'obbligatorietà, e non retrattabilità, dell'azione penale non esime il pubblico ministero dall'iniziare le indagini preliminari. Ed il fatto che le indagini devono essere contenute nei limiti stabiliti all'art. 405 c.p.p., riconducono alla necessaria datazione della condotta dell'indagato e dell'illecito da questi posto in essere. Vi è piuttosto da dire che per la sua essenza il reato permanente talvolta impone un accertamento ben oltre il momento dell'esercizio dell'azione penale. Ed infatti, la datazione del fatto dipenderà dalla possibile eventuale persistenza della condotta dell'imputato anche nella fase del procedimento penale e in quella propriamente dibattimentale. Tutto ciò perché è sempre e comunque la responsabilità dell'autore che deve essere valutata fino alla sentenza di primo grado, che rappresenta il momento ultimo di datazione del fatto illecito, in dipendenza della contestazione finale dell'addebito che segna il limite di modificabilità del fatto ascritto (14).

Potrebbe certamente apparire singolare che per un unico fatto illecito snodantesi nel tempo possano intervenire più sentenze di condanna e dar luogo, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., all'applicazione di misure di sicurezza; alla dichiarazione di contravventore abituale, professionale o per tendenza; alla eventuale mancata concessione della sospensione condizionale della pena; come se si trattasse di una pluralità di reati. In realtà tali conseguenze sono legate esclusivamente all'autore dell'illecito e non al fatto. Contrariamente verrebbe ad essere compromesso o condizionato il diritto punitivo dello Stato che quindi non può trovare il suo limite nell'interesse del singolo a vedersi contestato e condannato per un unico illecito.

A salvaguardare la posizione del singolo, anche nella prospettiva dell'art. 3 Cost., vi sono le regole del codice di rito che disciplinano la fase dell'esecuzione della pena e in tal modo mitigano il rigore rappresentato da molteplici sentenze. Ad esempio, saranno sempre valutate singolarmente le sentenze irrevocabili nel caso di applicazione di amnistia e indulto (art. 672 c.p.p.) o complessivamente ai fini della

pena secondo le regole del concorso formale di reati di cui alla disciplina dell'art. 671 c.p.p.

2.3. *La salvaguardia delle ragioni extra-penali.* — La cessazione giudiziale della permanenza si pone come garanzia anche di situazioni giuridiche di pertinenza di soggetti terzi collegate al reato e di natura extra-penale. Ed infatti, la possibilità di indicare la data del commesso illecito fino alla pronuncia della sentenza di primo grado offre la possibilità di contestare il fatto abilitando in tal modo l'intervento e la richiesta di risarcimento dei terzi danneggiati che altrimenti avrebbero dovuto intraprendere nuove iniziative giudiziarie.

Si pensi alla possibilità di costituirsi nella qualità di parte offesa nel corso delle indagini e di parte civile fino al limite del dibattimento, per i soggetti che si avvedessero soltanto dopo l'accertamento del fatto operato dalla polizia giudiziaria che dia luogo alle indagini, di aver subito danni derivanti dal reato. Si pensi ancora se l'art. 405 c.p.p. non segnasse il limite massimo di durata delle indagini quali difficoltà potrebbero porsi per la conservazione della prova oppure per la intollerabile efficacia delle misure cautelari di tipo reale su beni di terzi (ad es.: sequestro probatorio su beni di terzi).

La sentenza di primo grado, invece, anche con la possibile statuizione dell'esecutività del risarcimento o dell'esecuzione della pena, tiene conto di diverse esigenze, non esclusa la valutazione dei canoni stabiliti dall'art. 133 c.p. in ordine alla commisurazione della pena per la gravità del fatto. È da ritenere particolarmente significativo a tale proposito quanto stabilito dal n. 3 del secondo comma dell'art. 133 c.p. circa la valutazione della capacità a delinquere a causa della «condotta contemporanea» al reato che sembra attagliarsi perfettamente alla ipotesi *in itinere* del reato permanente purtuttavia non strutturalmente consumato.

3. *Cessazione giudiziale e sequestro penale.* — La cessazione della permanenza alla sentenza di primo non è l'unica ipotesi di cessazione giudiziale. Questa riguarda esclusivamente l'ambito dell'accertamento della responsabilità del suo autore, escludendo qualsiasi incidenza sul piano sostanziale dell'illecito.

In realtà vi è una ipotesi giudiziale che finisce per rappresentare un caso di esaurimento del reato permanente sul piano sostanziale. Fermo restando che il reato permanente si consuma con la cessazione della condotta che dà luogo alla rimozione dello stato antiggiuridico anteriormente determinato, tutte le ipotesi in cui viene sottratta la possibilità dell'agente di rimuovere quello stato in quanto inibita la sua condotta, determina la cessazione, questa volta, sostanziale della permanenza. Oltre alla ipotesi di scuola della custodia cautelare dell'autore di un reato permanente, il caso è quello delle misure cautelari reali, in particolare l'istituto del sequestro, che impedisce la protrazione della condotta e della situazione di compromissione del bene giuridico all'autore dell'illecito. È in sostanza una ipotesi di cessazione giudiziale però sostanziale della permanenza che consente di fissare temporalmente il commesso reato nello stesso momento in cui il sequestro viene eseguito. Gli esempi più comuni sono il sequestro con la chiusura di uno scarico inquinante e il sequestro con la cessazione dei lavori di una costruzione edilizia priva di concessione che si trovi in fase di realizzazione (15).

In entrambi gli esposti casi al soggetto agente viene sottratta la possibilità di persistere nella sua condotta e allo

stesso tempo di far cessare la situazione antiggiuridica che ne è conseguente.

4. *Reato permanente e successione di leggi penali: ipotesi controversa di cessazione giudiziale?* — Un caso interessante che si pone ambiguamente tra le ipotesi di cessazione processuale e sostanziale della permanenza è quello derivante dall'applicazione del meccanismo della successione della legge penale nel tempo previsto all'art. 2 c.p. Il problema è di rilevante attualità nella legislazione penale in materia ambientale ed è in particolare divenuto oggetto di attenzione a seguito dei ripetuti interventi legislativi per i rifiuti solidi e per l'inquinamento idrico (16).

La questione controversa investe l'individuazione del momento temporale cui riferire la nuova disciplina legislativa intervenuta a regolare diversamente quello stesso fatto e se questa, in ipotesi, potrebbe essere tale da far cessare lo stato perdurante di permanenza. L'art. 2 c.p., pur regolando il maniera chiara il meccanismo giuridico di introduzione di una nuova disciplina nel preesistente assetto legislativo, non specifica l'efficacia del suo intervento sulla permanenza. Purtuttavia, si pone il problema di identificare il momento temporale in cui il fatto-reato, nella sua realizzazione *in itinere*, potrebbe subire modificazione, e dunque la cessazione, ad opera della nuova norma.

La soluzione è dunque affidata a scelte interpretative in mancanza di dati normativi.

In realtà il problema posto in questi termini può essere fuorviante se non si pone una premessa indispensabile. Il reato permanente è caratterizzato da una unità strutturale per cui certamente una legge non può intervenire a frazionare il fatto-reato perdurante, come accade ad esempio nel reato abituale e continuato, ma si deve tenere unicamente conto dei due soli momenti temporali significativi: quello iniziale della condotta e quello finale. Non mancano orientamenti che ritengono rilevante il momento finale della condotta, in relazione al quale la norma può esercitare tutta la sua funzione intimidatrice (17). Si ritiene, in altro senso, invece che debba essere il momento iniziale della condotta quello di riferimento della nuova norma, vale a dire il momento in cui, realizzati tutti gli elementi tipici della fattispecie incriminatrice, inizia lo stato di protrazione della permanenza. A tale soluzione si perviene attraverso l'analisi del principio di fondo che ispira la disciplina dell'art. 2 c.p., quello del *favor rei*. Dunque, in assenza di riferimenti espliciti da parte della nuova legge degli effetti sui reati permanenti, il principio del *favor rei*, che serve ad individuare la norma più favorevole, determinerà anche il momento cui riferire la nuova disciplina (18).

In definitiva la successione delle leggi penali non integra una ipotesi di cessazione della permanenza, in ragione della struttura unitaria ed inscindibile del reato permanente.

5.1. *Il profilo della «naturale essenza» del reato permanente.* — Alla sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte deve essere riconosciuto un ulteriore merito che va oltre l'enunciato di chiari principi di diritto, quello di avere, e forse per la prima volta, trattato con rigore metodologico il tema del reato permanente ricostruendolo attraverso l'analisi comparata della giurisprudenza e, finalmente, della dottrina (19).

Non è frequente rinvenire decisioni giurisprudenziali che richiamino in maniera così diretta le elaborazioni della dottrina, forse a causa di una scarsa sensibilità del giudice per approfondimenti a così ampio raggio e probabilmente per

una sempre più marcata abitudine di affidarsi pedissequamente ai precedenti giurisprudenziali.

Evidentemente i contrasti che si riscontrano in tema di reato permanente nella giurisprudenza di legittimità, neppure sedato dalla precedente pronuncia a sezioni unite del 1994 (20), deve avere spinto le sezioni unite a ripercorrere il tema in maniera più attenta ed analitica: «la lettura dei precedenti giurisprudenziali offre una panoramica in cui si intravedono, da un lato, il consolidarsi di principi corretti e, dall'altro, notevoli confusioni, anche terminologiche, carenze di indagine o accettazione acritica di opinioni tralattizie: basti pensare all'uso indifferente che si fa dei termini «cessazione» ed «interruzione» della permanenza, allo scarso approfondimento dell'istituto (di creazione giurisprudenziale) «della cessazione o interruzione "processuale" della permanenza dalla quale si fa decorrere il termine di prescrizione» (21).

Osserva giustamente la sentenza che la confusione non è soltanto concettuale ma addirittura terminologica, quando vengono indifferente utilizzati i termini «interruzione» e «cessazione» della permanenza apparentemente riferito a situazioni diverse, in realtà riferibili allo stesso caso.

5.2. I profili sostanziali del reato permanente e le incertezze della legislazione. — La sentenza delle sezioni unite n. 11021/98 si segnala oltre che per la definitività dei principi di diritto stabiliti sul piano processuale per il reato permanente, anche perché riveste sicura rilevanza per le affermazioni su natura giuridica e struttura sostanziale dell'illecito a consumazione permanente. La Suprema Corte giunge a tale determinazione riportandosi ad una sentenza della Corte costituzionale (22), il cui intervento era stato invocato nel 1987 per stabilire la natura istantanea o permanente dei reati relativi alla violazione di prescrizioni tecniche in materia antisismica. Il giudice delle leggi, respingendo la sollevata questione di legittimità, stabiliva infatti che il legislatore, e quindi essa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale, non può determinare la natura permanente di un reato, in quanto esso è tale per sua naturale essenza: «la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà. Il legislatore descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui il legislatore prende atto. Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha carattere permanente».

Le riportate affermazioni sono dunque le indispensabili premesse per riflettere sullo stato attuale della legislazione penale che ha inteso prefigurare ipotesi di reato che permanenti non sono, con grave incertezza interpretativa. Basterebbe soltanto indicare la vigente legislazione in materia di usura e dei reati in materia ambientale, di cui si dirà innanzi.

Le cause principali cui ascrivere tali effetti sono principalmente: la poco meditata attività legislativa degli ultimi anni, specie in materia contravvenzionale; il sopravanzare di esigenze di politica giudiziaria, volte a superare i limiti temporali stabiliti agli artt. 157 e 158 c.p. in materia di prescrizione. Quanto si è verificato negli ultimi anni di intensa e caotica produzione legislativa, non trova obiettivamente riscontro nel passato. La necessità di varare norme sollecitate dalle spinte emotive della collettività; il disordine venutosi a determinare in particolari settori di reati a causa della

sempre maggiore specializzazione; e gli interventi di eterointegrazione delle normative comunitarie hanno favorito il formarsi di un quadro disarmonico e intimamente contraddittorio delle norme in particolari leggi penali speciali. Il continuo ricorso a fattispecie incriminatrici di modesta penalità, «delitti nani», e la previsione di reati la cui struttura e tipicità andava maggiormente precisata, sono le cause principali di un difficile inquadramento sistematico. La Suprema Corte a sezioni unite n. 11021/98 non a caso è stata chiamata a decidere su una fattispecie di reato, prevista all'art. 21 L. 319/76 «legge Merli», i cui caratteri sono sempre sfuggiti ad una sicura determinazione giuridica.

La ragione di tale imprecisione evidentemente è da ricercare nella tecnica di normazione, laddove il legislatore ha travalicato i limiti stabiliti dai principi dell'ordinamento penale, con il risultato di stravolgere i caratteri strutturali di determinate categorie di reato. In definitiva reati che in natura sono istantanei e non permanenti sono stati disciplinati come tali.

La soluzione legislativa tuttavia non è valsa a conferire consumazione permanente ad un fatto che per un suo requisito ontologico si consuma istantaneamente.

La stessa «legge Merli» all'art. 21 sopra citato, stabilisce due distinte ipotesi di reato, ai commi primo e secondo ed al comma terzo, la cui natura è ambigualmente intesa come permanente. Ed infatti, come riafferma la sentenza delle sezioni unite mentre il primo reato, relativo all'apertura di uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o negata, deve essere considerato necessariamente permanente (23); la fattispecie di cui al terzo comma, relativo al superamento dei limiti tabellari dello scarico inquinante, integra una ipotesi di reato solo eventualmente permanente (24). Tale ultima evenienza si propone qualora il fatto non venga realizzato con un solo atto (25) — in questo caso la consumazione sarebbe istantanea — bensì con una condotta perdurante nel tempo — in questo caso sarebbe permanente — (26).

Ebbene, non v'è chi non veda che tra le sue ipotesi vi è un conflitto concettuale che origina dalla incerta qualificazione del reato permanente. Incertezza che, per vero, doveva ritenersi superata con la sentenza della Corte costituzionale n. 520/87, dal momento che l'equivoco di fondo resta quello di voler intendere il fatto secondo la disciplina legislativa e non secondo la sua intima essenza naturale. Peraltro la decisione delle sezioni unite ne ha fornito gli strumenti di accertamento, laddove ha stabilito che il reato permanente si caratterizza per la «condotta cosciente e volontaria del soggetto, cioè, dell'azione colpevole che si protrae, protrahendo l'offesa nel contemporaneo perdurare di tutti gli altri dati materiali e giuridici caratterizzanti la fattispecie (condotta, evento, rapporto di causalità, elemento psicologico, antiggiuridicità, ecc.). Ed ancora: «l'ontologica struttura del reato nei suoi aspetti naturalistici non può essere ignorata quando si tratta di adottare i principi della contestazione e della corrispondenza tra l'accusa e la sentenza alla intrinseca idoneità a durare nel tempo del reato in esame, nel quale, appunto, l'elemento temporale del perdurare della condotta, col sostegno dell'elemento psicologico, è costitutivo della tipicità e caratterizza anche il dato dell'empiria (fatto) sussunto nella fattispecie astratta».

5.3. Natura del bene giuridico e caratterizzazione delle forme di reato. — Alla luce di tali premesse gli elementi naturali caratterizzanti il reato permanente sono: il perdurare di una condotta nel tempo e, soprattutto, la possibilità di determinare una situazione antiggiuridica tale da condizionare

l'assetto e l'equilibrio del bene giuridico tutelato dalla norma (27).

In dottrina si è diffusamente trattato per la necessità di individuare le categorie di beni giuridici «comprimibili», i soli che potrebbero essere oggetto di un reato permanente (28). Ed infatti, se il bene tutelato dalla norma fosse distruttibile, come la vita di un individuo, benché la previsione normativa possa fornire una descrizione del tutto simile ad un fatto illecito permanente, il reato sarebbe inevitabilmente istantaneo per la impossibilità di determinare uno «stato antiggiuridico». La distruzione del bene coinciderebbe con la consumazione del reato e dunque con la cessazione della lesività dell'illecito tipico realizzato.

Orbene, ritornando all'ipotesi dell'art. 21 L. 319/76, quando la sentenza delle sezioni unite n. 11021/98 stabilisce che il reato di cui all'art. 21, comma primo, può essere ritenuto eventualmente permanente «poiché anche uno scarico singolo ed episodico, realizzatosi quindi *uno actu*, può integrare la violazione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 avendo piena attitudine a ledere il bene protetto dalla norma causando il degrado delle acque», in realtà stabilisce che anche quando è da ritenersi come necessariamente permanente, il reato è in realtà istantaneo. Questo perché il degrado è una condizione di squilibrio dei fattori biologici che si presenta come alterazione non reversibile al cessare della condotta volontaria e antiggiuridica dell'agente. Vero è che il ripristino dell'equilibrio dei diversi valori biologici si può ottenere attraverso l'opera di disinquinamento e bonifica, ma ciò non toglie che al termine del supposto periodo di consumazione la situazione di squilibrio delle componenti biologiche o di degrado è la medesima di quella venutasi a determinare nel *punctum temporis* dell'apertura dello scarico, il cui mantenimento si presenta solo come l'aggravamento del degrado. Si tratta in buona sostanza di un reato solo apparentemente permanente, ma effettivamente e ontologicamente istantaneo. Argomentare al contrario vorrebbe dire privilegiare unicamente il dato della condotta dell'agente che in questo caso si sostanzia con il mantenimento dello scarico, ossia con la condotta perdurante nel tempo. Tuttavia, anche se l'omicida continua a pugnalarne la sua vittima per un lungo lasso di tempo, il delitto di omicidio è e resta un reato istantaneo a causa della distruzione del bene della vita.

6. *Le prevalenti ragioni della politica giudiziaria.* — Le cause che hanno generato incertezza di qualificazione dei fatti-reato come istantanei o permanenti sono da ricercare in due distinti ordini di ragioni: la mancata catalogazione dei beni giuridici da parte dell'ordinamento penale; il prevalere di ragioni di politica giudiziaria su quelle più strettamente tecniche riferibili alla politica criminale.

Sia la Corte costituzionale che la Suprema Corte di cassazione a sezioni unite indicano in maniera chiara che il legislatore non può farsi promotore della creazione di modelli di reato prescindendo dalla naturale essenza di talune ipotesi, senza determinare distorsioni strutturali in talune categorie di illeciti e confusione a livello applicativo. Il legislatore ha il dovere di seguire le indicazioni e le determinazioni che il sistema penale impone. In realtà il punto di crisi è questo: non esiste uno schema tecnico di riferimento e addirittura manca un preciso catalogo di beni giuridici da elevare ad oggetto di tutela penale (29).

Ne è derivata una caotica obiettivizzazione di beni giuridici, come conseguenza di una confusa attività legislativa, che ha finito per favorire incertezze sia sulla effettiva rilevanza di quegli stessi beni, sia sulla correttezza tecnica della

formulazione del fatto-reato rispetto alla natura del bene. Il T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria n. 58/98, rappresenta un significativo esempio della difficoltà di individuazione del bene giuridico oggetto della tutela penale che finisce per dare luogo ad una incerta collocazione sistematica delle norme nell'ambito della materia da regolamentare (30).

Per altro verso anche le scelte di una legislazione in chiave di politica giudiziaria, volta a cristallizzare la responsabilità dell'agente, con il rischio di compromettere principi di carattere generale dell'ordinamento, sono esempi rilevanti di una disarmonia legislativa sul piano del principio di offensività, salvo per tutti la materia dell'inquinamento ambientale (31).

Il prevedere fatti illeciti a consumazione permanente vuol dire giungere agevolmente a colpire il responsabile che diversamente sfuggirebbe alle maglie della giustizia per fatti contravvenzionali facilmente prescrivibili e per giunta istantanei. È in questo dilemma che si verifica la distorsione dell'assetto strutturale di una fattispecie di reato. Veniva già segnalato che molti dei reati in materia ambientale ritenuti permanenti erano in realtà istantanei e, dunque, continuati (32).

Nella legislazione degli ultimi anni è sicuramente significativo il caso del delitto di usura, divenuto solo apparentemente permanente a causa della previsione legislativa all'art. 644 *ter* c.p. del differimento del *dies a quo* del termine di prescrizione: «La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

I primi commentatori della legge hanno incontrato significative difficoltà di identificazione della categoria di appartenenza della nuova fattispecie di reato prevista all'art. 644 c.p. Respinta l'idea che si tratti di reato istantaneo è stata presa in esame la possibilità che il nuovo delitto di usura si caratterizzi come ipotesi di reato permanente (33).

Non si comprende tuttavia come, essendo rimasto il bene giuridico di riferimento il patrimonio — bene in natura distruttibile — un delitto per sua natura istantaneo possa trasformarsi in permanente a causa di un intervento di ortopedia legislativa. Vero è che il delitto di usura tale sarebbe stato se il legislatore avesse registrato il mutamento socio-economico dell'interesse di tutela dell'usura, rivolgendolo all'illecito ad un più ampio panorama economico di riferimento e, quindi, ad un bene da tutelare diverso dal patrimonio, come ad esempio l'economia pubblica (34).

In questo caso le esigenze di una più efficace politica giudiziaria si sono trovate intimamente connesse con una sempre più dilagante prospettiva di una deprecabile legislazione simbolica. È evidente, infatti, che una legislazione orientata a regolamentare con norme penali qualsiasi settore della vita collettiva; a far lievitare il carico sanzionatorio in misura assolutamente sproporzionata rispetto a fatti che destano pari allarme sociale; e, ancora, a moltiplicare le norme incriminatrici perdendo di vista il bene giuridico di riferimento; è una legislazione che finisce per divenire ineffettiva (35). La riforma dell'usura è stata caratterizzata appunto da scelte normative poco meditate.

Va aggiunto che la incertezza della natura di un reato è da collegare anche ad una mancata cura di redazione della norma, talvolta in termini di chiarezza lessicale; talaltra per incoerenza nella tecnica di formulazione.

È significativo che il delitto di sequestro di persona, oltre ad essere stato collocato sotto il titolo dei «delitti contro la persona» è formulato in termini di offensività evidenti: «Chiunque priva taluno della libertà personale...». Tra gli

elementi di tipicità si ritrova proprio il bene oggetto della tutela penale. Conoscendo poi la natura di quel bene, sarà particolarmente agevole definire i contorni sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Tuttavia se ciò è semplice per i reati previsti dal codice penale e rubricati secondo una precisa catalogazione, l'opera è ardua per i numerosissimi reati contenuti in leggi speciali.

Il codice del 1930 raccoglieva le esperienze pregresse, secondo una linea di assoluta coerenza, cui la giurisprudenza aveva offerto un importante contributo. La sezione penale della Corte di cassazione di Napoli, con la sentenza dell'8 marzo 1876, stabiliva che: «altrettanto non possa dirsi del reato consistente in un fatto unico, benché di tal natura da mantenere lo stato antiggiuridico, che ne sia derivato; in tal caso, gli atti positivi o negativi dell'agente, in rapporto a ciò che fu oggetto del reato, mantengono in vita la prima violazione del diritto, ma non possono mai considerarsi come nuovi delitti, né identici al primo, né da quello distinti, non indicano l'idea della continuazione, bensì quella della permanenza» (36).

Pasquale Troncone

(1) Numerosissimi sono gli studi specifici sul tema del reato permanente, appartenenti ad epoche diverse, ma che sostanzialmente evidenziano una particolare vitalità del tema: CAMPUS, *Studio sul reato permanente*, Sassari 1902; ESCOBEDO, *Querela ed imputazione in rapporto ai reati permanenti*, in *Proc. pen. it.* 1921, p. 200; POLETTI, *La nozione giuridica di reato permanente*, in *Riv. it. dir. pen.* 1932, p. 190; LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli 1933; RENDE, *Il reato permanente*, in *Riv. pen.* 1938, p. 929; DALL'ORA, *Condotta omissiva e condotta permanente nella teoria generale del reato*, Milano 1950; PECORARO-ALBANI, *Del reato permanente*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1960, p. 419; CARACCIOLI, *Condotta permanente e permanenza degli effetti nella fattispecie criminosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1960, p. 225; RAGNO, *I reati permanenti*, Milano 1960; GIULIANI, *La struttura del reato permanente*, Padova 1967; PIOLETTI, *Reato permanente*, in *Noviss. dig. it.*, Torino 1967, p. 996; RAMPIONI, *Reato permanente*, in *Enc. del dir.*, Milano 1987, p. 856; RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova 1988; GRISOLIA, *Il reato permanente*, Padova 1996; per ulteriori indicazioni bibliografiche si veda TRONCONE, *Omessa, tardiva o falsa comunicazione alla Consob di partecipazione azionaria. Struttura del reato e limiti di configurabilità*, in *Dottrina e giurisprudenza* 1990, p. 650.

(2) Cass., sez. un., 11 novembre 1994, in *Giur. it.*, I, 217, con nota di DE ROBERTO.

(3) PATALANO, *Reato permanente e successione delle leggi penali nel tempo*, in *Giur. merito* 1975, II, p. 54.

(4) Cass. 11 maggio 1932, in *Giust. pen.* 1932, II, 1667.

(5) Cass. 3 maggio 1946, in *Arch. pen.* 1947, II, p. 142.

(6) MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino 1961, p. 661.

(7) PANNAIN R., *Manuale di diritto penale*, Torino 1950, p. 244.

(8) Non sono, peraltro, mancate decisioni che hanno posto in dubbio la naturale unicità del reato permanente: «Il reato permanente ha natura pluralistica, è, cioè, costituito da una pluralità di condotte illecite con unicità di lesione giuridica. In esso non vi è un periodo consumativo, ma una serie ininterrotta di momenti consumativi, nei quali la condotta del reo continua ad esplicarsi, riproducendo o facendo risorgere lo stesso reato. Pertanto, il reato permanente è scindibile, al pari del reato continuato, ed è applicabile l'amnistia, che ha efficacia interruttiva della permanenza ed annulla le violazioni anteriori alla data di efficacia del decreto di clemenza», Cass., sez. III, 10 novembre 1972, in *Cass. pen.* 1974, p. 532.

(9) PECORARO-ALBANI, *op. cit.*, p. 444.

(10) Particolarmente significative, a nostro avviso, sono le osservazioni del PECORARO-ALBANI, il quale afferma che: «Se un illecito, infatti, esiste e si protrae nel tempo, non è detto che per colpirlo sia necessario attendere la fine, che, tra l'altro, non potrebbe verificarsi se non con la morte del colpevole. Significherebbe abdicare di fronte alla reità», in *op. cit.*, p. 443.

(11) LEONE, *op. cit.*, p. 560. Il precedenza si veda ESCOBEDO, *op. cit.*, p. 200; RAGNO, *op. cit.*, p. 243. Tra le numerose sentenze: Cass., sez. I, 21 novembre 1995, in *Cass. pen.* 1997, 2075.

(12) PIOLETTI, *op. cit.*, p. 1002.

(13) CAMPUS, *op. cit.*, p. 73.

(14) «La permanenza può... protrarsi anche nel corso del procedimento penale e cessa solo nel momento in cui viene meno la situazione antiggiuridica, o per fatto volontario dell'agente, o per altri eventi che rendono impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, come la sentenza di primo grado che, contenendo la contestazione finale dell'addebito, segna il limite di modificabilità del fatto ascritto», Cass., sez. II, 3 ottobre 1980, in *Giust. pen.* 1981, II, p. 646.

(15) Concorda la giurisprudenza sul punto: Cass., sez. III, 16 marzo 1994, in *Riv. trim. dir. pen. economia* 1995, p. 1418.

(16) Si vedano le varie modifiche alla L. 319/76 ed i decreti legislativi nn. 130/92, 95/92, 97/92, 99/92, 100/92. Ed ancora l'importante D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 sui rifiuti solidi.

(17) GRISOLIA, *Il reato permanente*, Padova 1996, p. 62; si trova ivi citata dottrina e orientamenti giurisprudenziali.

(18) PATALANO, *op. cit.*, p. 59. Va segnalato che il problema è stato anche affrontato analizzando gli elementi oggettivi del fatto tipico quali condotta ed evento, per comprendere cosa si intendesse per «commissione del reato», in SINISCALCO, *Tempus commissi delicti, reato permanente e successione di leggi penali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1960.

(19) L'auspicio di una convergenza sui principi, attraverso una comune analisi sui metodi, si trova negli interventi di CONTENUTO, *Interpretazione estensiva e analogia*; FIANDACA, *Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria*; entrambi contenuti in AA.VV., *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di A.M. STILE, Napoli 1991.

(20) Affermava correttamente la decisione delle sezioni unite dell'11 novembre 1994: «L'interesse all'adempimento, infatti, integra un bene suscettibile di temporanea compressione che non ne implica l'immediata definitiva lesione e, quindi, persiste e può essere utilmente soddisfatto anche dopo la scadenza del termine eventualmente fissato dal provvedimento».

(21) Cass., sez. un., n. 11021/98, cit.

(22) Corte cost. 17 dicembre 1987, n. 520, in *Giur. cost.* 1987, p. 3392.

(23) Cass., sez. III, 16 giugno 1986, n. 5582; Cass., sez. III, 18 ottobre 1985, n. 9247, entrambe in *Codice rep. delle leggi spec.*, La Tribuna, Piacenza 1991.

(24) Il reato permanente è stato distinto in reato necessariamente permanente e reato eventualmente permanente, si veda in RAGNO, *op. cit.*, p. 316. A negare fondamento alla categoria dei reati necessariamente permanenti è il PECORARO-ALBANI, *op. cit.*, p. 419.

(25) «Il reato di cui all'art. 21 comma terzo, della legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che non si provi in concreto che trattasi di scarico continuo, e cioè che l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico», Cass., sez. III, 15 marzo 1994, n. 3112, ud. 16 novembre 1993, rv. 196812.

(26) Cass., sez. III, 21 luglio 1988, n. 8318, in *Codice rep. delle leggi speciali* cit.

(27) Vi è tuttavia da precisare che talvolta diviene determinante la descrizione del precetto operata dal legislatore, al fine di stabilire la istantaneità o la permanenza del reato in ordine alla possibile previsione di un termine perentorio che condiziona la condotta dell'agente. Ed infatti, ben può accadere che il precetto contenga quale requisito di tipicità l'adempimento di un atto che circoscrivendo il fatto illecito in un preciso ambito temporale, ne stabilisce la consumazione allo scadere di quel periodo. Il reato non sarà permanente ma omissivo proprio, a causa della descrizione della condotta che ne condiziona la consumazione.

(28) In dottrina è stato precisato che: «Perché si abbia un reato permanente, dunque, la fattispecie legale deve essere strutturata in modo tale da richiedere – o almeno permettere – che la consumazione si protragga nel tempo. Più precisamente, il reato permanente è contrassegnato dal perdurare nel tempo della lesione di un bene giuridico, per effetto di una corrispondente condotta dell'autore. È proprio questo intreccio fra la condotta dell'agente e l'evento di lesione del bene che conferisce al reato permanente la sua caratteristica fisionomia», FIORE, *Diritto penale*, Torino 1993, p. 192. Anche se l'autore non manca di precisare che in altri casi «la supposta "elasticità" del bene aggredito, non si attaglia affatto alla sua struttura; si pensi all'ordine pubblico o alla morale familiare, oggetto rispettivamente della condotta di associazione per delinquere e di relazione incestuosa», FIORE, *op. cit. loc.*, p. 193.

(29) Il problema è stato al centro della discussione della Commissione bicamerale per la Carta costituzionale che all'art. 129 aveva sancito la necessità di orientare la legislazione penale unicamente in termini di effettiva offensività, attraverso la individuazione di precisi beni giuridici. Vi era stato, in verità, un tentativo di razionalizzazione della disciplina in materia contravvenzionale con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative*, 19 gennaio 1983, in *G.U.* n. 22 del 23 gennaio 1984, che non ha risolto le incertezze in sede di formulazione del reato.

(30) PATALANO, *Commento all'art. 168 «Confusione di patrimonio» del T.U. n. 58/98*, in *Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, a cura di ALPA-CAPRIGLIONE, III, p. 1555 ss.

(31) GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1997, p. 1097.

(32) Scriveva lucidamente il RAIMONDI, *Dei provvedimenti d'urgenza e cautelari in tema di reati ambientali*, in *Giur. di merito* 1979, II, p. 1090: «Comunque la distinzione fra reati istantanei e reati permanenti era una distinzione quasi dottrinale. Non che, intendiamoci, la categoria dei reati permanenti non avesse riscontro nella fenomenica. Ma si trattava di reati infrequenti. Lo stesso sequestro di persona, nella sua fenomenica più consistente, era piuttosto raro... Viceversa i reati ambientali, che poi non sono soltanto permanenti, ma anche continuati, si protraggono o comunque sviluppano le loro ulteriori conseguenze sotto gli occhi degli organi di polizia giudiziaria e del magistrato, quando questi hanno ancora tutto il tempo di rendersi conto e di intervenire».

(33) PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1997.

(34) A tale proposito, TRONCONE, *Le innovazioni legislative in materia di usura. Problematiche della c.d. usura impropria*, in *Riv. pen.* 1994, p. 1211.

(35) I temi brevemente trattati sono contenuti in maniera ampia in BARATTA, *Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale*, in *Studi in onore di Tarello*, Milano 1990; PALIERO, *Il principio di effettività in diritto penale*, in *Riv. dir. e proc. pen.* 1990; MOCCIA, *La perenne emergenza*, Napoli 1995.

(36) Corte di cassazione di Napoli 8 marzo 1876, n. 194, in *Sentenze pronunciate dalla sezione penale*, Napoli 1879-1880, p. 763.

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. V, 21 ottobre 1998, n. 4389 (c.c. 2 luglio 1998).
Pres. Ietti – Est. Sica – P.M. Vacca (conf.) – Ric. Nebbia.

Informatica – Reati – Abusiva detenzione di «pic-cards» – Reato di cui all'art. 615 quater c.p. – Configurabilità – Applicazione delle «pic-cards» ai decoders per la ricezione di programmi televisivi – Sussistenza del reato.

L'abusiva detenzione di c.d. pic-cards, utilizzabili per la decrittazione di sistemi informatici protetti, è idonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 615 quater c.p., introdotto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), anche quando le dette pic-cards siano destinate ad essere applicate ai decoders mediante i quali è possibile la ricezione di determinati programmi televisivi trasmessi per via satellitare. (Mass. redaz.). (C.p., art. 615 quater) (1).

(1) Per riferimenti, di carattere generale, sui c.d. *computer crimes*, v. Cass. pen., sez. un., 13 febbraio 1997, Carpanelli, in *questa Rivista* 1997, 600. In dottrina, v. F. PAZIENZA, *In tema di criminalità informatica: l'art. 4 della L. 23 dicembre 1993, n. 547*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1995, 750; G.A. GRIPPIOTTI, *Protezione penale contro i computer crimes*, in *Dir. aut.* 1994, 232 ed E. TOSI, *Computer crimes: il computer misuse act 1990*, in *Riv. pen.* 1992, 825.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con decreto di sequestro, conseguente a perquisizione ex art. 252 c.p.p., emesso dal P.M. presso la Pretura di Torino in data 2 dicembre 1997 ed eseguito il successivo 11 dicembre 1997, venivano sequestrate, nei confronti di Nebbia Giuseppe, 14 *pic-cards*, utilizzabili per la decrittazione di sistemi protetti, oltre a *computer* e supporti magnetici, quale corpo di reato ovvero mezzo per commettere il reato di cui all'art. 615 quater c.p.

Con il provvedimento impugnato del 23 dicembre 1997, il Tribunale di Torino, rigettava la richiesta di riesame, confermando il decreto impugnato.

Secondo il tribunale, le *cards* in sequestro sono schede contenenti anche dati di collegamento rispetto ad un archivio di natura informatica, al quale la scheda medesima permette l'accesso, a prescindere dalla natura elettronica del *decoder*, verosimilmente strumentale, pur senza contenere dati informatici, alla condotta vietata.

Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo ex art. 325 c.p.p., violazione di legge in relazione all'art. 615 quater c.p. Secondo il ricorrente, gli è stato contestato di avere diffuso mezzi idonei (*pic-cards*) all'accesso ad un sistema telematico, in quanto gli stessi applicati ad un *decoder*, consentono di vedere programmi televisivi criptati e, cioè, secondo l'accusa, la decrittazione abusiva del sistema telematico, ritenendo in tal modo che la televisione ed i suoi programmi siano un sistema telematico.

In sostanza, gli viene contestata una decrittazione abusiva del sistema telematico, mentre la condotta posta in essere non è riconducibile alla fattispecie astratta di cui al capo di imputazione, non sussistente nel caso di specie.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso è infondato e va rigettato.

La legge 25 dicembre 1993, n. 547, recante norme in materia di criminalità informatica, al fine di adeguare il codice penale alle mutate tecniche di comunicazione, conseguenti alla progressiva diffusione della tecnologia informatica, ha previsto come reato la condotta di chi abusivamente (art.

RIVISTA PENALE

già diretta da Luigi Lucchini dal 1874 al 1929 e fino al 1977 da Filippo Ungaro
rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

Direttori:
Franco Coppi, Enzo Musco, Massimo Nobili, Corrado Sforza Fogliani

Direttore responsabile: Paolo Appella

ANNO 1999